

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 13	<p>Prima verifica periodica: strumento di analisi e controllo per la sicurezza delle attrezzature - L'art. 71, D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che alcune attrezzature, per la loro elevata diffusione, per la loro complessità o per una statistica infortunistica pregressa, debbano essere sottoposte, oltre ai controlli di cui al comma 8, gestiti dal datore di lavoro e volti ad assicurarne il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza, anche a verifiche periodiche da parte di soggetti terzi. La prima di queste verifiche periodiche è di competenza dell'INAIL e consiste essenzialmente di due distinti momenti, una prima parte di analisi documentale seguita da una seconda fase, quella dei controlli, visivi e funzionali, che devono essere condotti direttamente sull'attrezzatura. È presentata un'analisi delle risultanze delle attività di sorveglianza dei prodotti rientranti nel campo di applicazione della "direttiva macchine", evidenziando il ruolo della verifica delle attrezzature appartenenti ai gruppi "sollevamento cose" e "sollevamento persone", come avvio della sorveglianza e come possibile strumento di controllo <i>a posteriori</i>.</p>
Articolo a pag. 27	<p>Con i bandi Fipit-INAIL come migliorare la sicurezza per micro e piccole imprese - Sostenere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro con interventi di innovazione tecnologica è l'obiettivo dell'ultimo bando dell'Inail rivolto alle micro e piccole imprese nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei. Il bando Fipit ha previsto finanziamenti per quelle imprese che presenteranno progetti di innovazione tecnologica degli impianti, macchine e attrezzature in grado di assicurare un reale miglioramento delle condizioni di lavoro in termini di salute e sicurezza, riducendo le cause principali di infortunio o di malattia professionale nel settore di riferimento. Il bando è sviluppato su tre assi di intervento differenziati sulla base dei quali saranno ammessi i progetti presentati. Sono stati stanziati 30milioni di euro, ma la quota più rilevante è quella assegnata all'agricoltura con 15.582.703 euro, seguita dal settore edilizia con 9.417.297 euro e dal settore lapideo con 5milioni.</p>
Articolo a pag. 31	<p>Appalti, formazione e settori speciali: tra chiarimenti e nuove incertezze gli ultimi interPELLI del MinLavoro - Con gli interPELLI 11 luglio 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito alcuni orientamenti interpretativi di notevole rilevanza sul piano interpretativo che, tuttavia, da un lato, non sempre forniscono una risposta completa rispetto al quesito sottoposto e, dall'altro, in alcuni casi, denotano delle evidenti criticità della disciplina applicativa; è il caso, per esempio, dell'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti. Ancora una volta i temi affrontati riguardano i profili problematici e più controversi del D.Lgs. n. 81/2008 e della disciplina attuativa e, in particolare, i regimi degli appalti e della formazione delle diverse figure della prevenzione con alcuni importanti chiarimenti anche sul regime speciale che questo decreto ha designato per il settore particolare della pubblica sicurezza.</p>
Articolo a pag. 40	<p>Animazione turistica e sicurezza nel mondo alberghiero - Troppo spesso le attività dell'animatore turistico sono erroneamente sottostimate in fase di valutazione dei rischi. È un errore frutto di un diffuso e pericoloso metodo del "copia e incolla" di documenti <i>standard</i> e non di una puntuale e specifica analisi sia dei luoghi di lavoro che delle reali attività svolte all'interno dell'organizzazione aziendale. Questo pericoloso <i>modus operandi</i> non tiene conto, infatti, del concetto basilico di valutazione dei rischi aziendale, ben esplicitato sin dai primissimi articoli del D.Lgs. n. 81/2008 e cardine di ogni corretta analisi. È importante evidenziare, quindi, come in qualsiasi organizzazione aziendale e, in particolare, in qualsiasi struttura ricettiva, la valutazione dei rischi debba essere effettuata con coscienza e con puntuale esame di tutti gli aspetti operativi (anche quelli avventatamente considerati di secondaria importanza), prima di voler rapidamente elaborare solo l'ultimo atto di questa valutazione, cioè la stesura del documento troppe volte visto come mero obbligo normativo.</p>
Articolo a pag. 45	<p>Come si applica un SGSSL in un affidamento pubblico secondo il BS OHSAS 18001 - Con il D.Lgs. n. 81/2008, per la prima volta il legislatore ha introdotto, all'interno di una normativa fino ad allora squisitamente tecnica anni '50 e, successivamente, organizzativa anni '90, elementi sistemico-gestionali ravvisando negli aspetti di sicurezza sul lavoro peculiarità di particolare complessità degne di essere attenzionate, per le ricadute sociali e non solo, attraverso approcci</p>

sistemici e modelli gestionali dei quali dovrebbero essere dotate le organizzazioni per la gestione complessiva del proprio *core business* attraverso politiche di *risk management* nell'accezione più ampia del termine.

Resta da fare molto, comunque, nel variegato settore dell'industria delle costruzioni, soprattutto sulle carenze culturali dell'attuale classe dirigente legata ancora ai vecchi schemi contrattuali. È presentata l'organizzazione di cui si è dotato il Consorzio per l'alta velocità, tratta Treviglio-Brescia, nell'implementare il proprio SGSS dando particolare risalto ai punti della norma OHSAS 18001 e alle fasi della ruota di Deming.

Caso a pag. 49

Sicurezza in cantiere: la notifica preliminare - L'attuale art. 99, D.Lgs. n. 81/2008, è attuazione della previsione contenuta nel settimo "considerando", direttiva comunitaria 92/57/CEE (cosiddetta "direttiva cantieri"), il quale ha rimarcato la necessità che, in ciascuno Stato membro, le autorità competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro siano informate prima dell'inizio della realizzazione di lavori «*la cui importanza supera una determinata soglia*». Rispetto alle previsioni della direttiva 92/57/CEE (art. 3, paragrafo 3), il testo dell'art. 11, D.Lgs. n. 494/1996, aveva esteso l'ambito di applicazione della notifica preliminare avendola prevista, per esempio, anche nei cantieri i cui lavori comportassero fattori di rischio particolare elencati nell'Allegato II. Con l'emanazione del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo della notifica preliminare è stato, da un lato, ulteriormente esteso a tutti i cantieri in cui operano, anche non contemporaneamente, più imprese (indipendentemente dall'entità dimensionale), nonché ai cantieri con una sola impresa, «*la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno*», ma dall'altro lato è stato soppresso l'obbligo della notifica con riguardo ai rischi cosiddetti "particolari". Occorre comprendere, tuttavia, qual è la funzione della notifica preliminare e come mai non ne è stata prevista la trasmissione anche al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente e quali sanzioni sono previste in caso di omissione.

Sintesi a pag. 85

Autorizzazione alla costruzione - L'accordo della Conferenza Unificata 12 giugno 2014, intercorso tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'U-PI, ha stabilito l'adozione dei moduli semplificati e unificati (indicati nell'Allegato 1) per la presentazione dell'istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui al D.P.R. n. 380/2011, Testo unico dell'edilizia, alla legge n. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa, e al D.P.R. n. 160/2010 (in S.O. n. 156 alla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2014, n. 161).

Massima e nota a pag. 90

Responsabilità del datore sull'infortunio - In tema di prevenzione degli infortuni, esiste una diversa modulazione di contenuto dei rispettivi oneri probatori a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette "nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno; nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o da altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe. (Cassazione civile, sezione lavoro, 27 giugno 2014, n. 14614)

Massima e nota a pag. 92

Il mero acquisto di DPI non scarica da responsabilità - L'obbligo gravante sul datore di lavoro in materia antinfortunistica non è assolto con il mero acquisto delle cinture di sicurezza, peraltro inutilizzate e custodite in un magazzino, specie alla luce dell'assenza nel luogo di lavoro di una "linea vita" alla quale ancorarle. (Cassazione penale, sez. IV, 28 maggio 2014, n. 27615)

GRANDI RISCHI


Articolo a pag. 52

Il ruolo dei tecnici e le "regole" nella sicurezza antincendio - Gli interrogativi

	<p>che nascono quando si innesca un incendio sono sempre gli stessi e tendono a valutare come sarebbero cambiate le cose se l'attenzione fosse stata maggiore, se le regole fossero state rispettate, ma in nessun caso la critica osserva il sistema. È aperta una analisi proprio sul metodo e sui presupposti che producono e regolano tutto l'impianto della sicurezza antincendio, cercando di stabilire se il verticismo, la burocrazia, la rigidità delle regole abbiano o meno la loro parte di responsabilità. Il problema è sensibile e reale. Le disposizioni antincendio in vigore ancora oggi hanno origini, per alcuni settori, che risalgono al 1934 e non sempre rispettano criteri di "buona tecnica". Il proposito è quello di sollecitare le associazioni professionali a dimensionare la formazione soprattutto nella ricerca. La struttura pubblica dovrebbe anche dotarsi di un Centro studi ed esperienze per mantenere aggiornate le direttive antincendi anche con l'interscambio con i tecnici.</p>
<p>Articolo a pag. 56</p>	<p>Numeri di emergenza per trasporto merci pericolose via mare: elementi tecnico-organizzativi - Dopo il primo approfondimento dedicato alle questioni interpretative più importanti e alle evidenti difficoltà operative (si veda <i>Ambiente&Sicurezza</i> n. 15/2014), nella seconda parte dell'articolo dedicato all'obbligo previsto dal D.M. 7 aprile 2014, in capo agli speditori di merci pericolose via mare, di predisporre un servizio di chiamata di emergenza in caso di incidente, sono analizzate le possibili modalità di realizzazione pratica del nuovo servizio di emergenza. Contestualmente, sono tratteggiati gli elementi tecnico-organizzativi essenziali al fine di predisporre un servizio telefonico di emergenza marittima a regola d'arte, comprese i profili di semplificazione e l'eventuale adempimento dell'obbligo mediante l'appalto del servizio di risposta d'emergenza a soggetti specializzati esterni.</p>
<p>Sintesi a pag. 85</p>	<p>Antincendio e demolizione veicoli - Il decreto del Ministero dell'Interno 1° luglio 2014 ha fornito, in allegato, la nuova regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m², così come definiti nella regola tecnica. L'obiettivo è quello, ai fini della prevenzione incendi, di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, così da realizzare e gestire le correlate attività (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell'11 luglio 2014, n. 159).</p>

RIFIUTI E BONIFICHE

<p>Sintesi a pag. 86</p>	<p>SIN Livorno - Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 maggio 2014 ha ridefinito il perimetro del SIN di Livorno. Inoltre, è previsto il subentro della regione Toscana al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella titolarità del procedimento di bonifica ex art. 242, D.Lgs. n. 152/2006, per tutte le aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di bonifica di «Livorno» (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 16 luglio 2014, n. 163).</p>
<p>Massima e nota a pag. 94</p>	<p>Raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante - La condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, un'attività rientrante tra quelle assenti ai sensi degli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. La deroga prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi effettuata in forma ambulante, opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (<i>Cassazione penale, sez. III, 24 giugno 2014, n. 29995</i>)</p>
<p>Massima e nota a pag. 97</p>	<p>Discarica abusiva. Restituzione area - La restituzione di un'area interessata dall'abbandono e/o dal deposito incontrollato di rifiuti e oggetto di un sequestro probatorio o preventivo non può essere subordinata alla previa bonifica dell'area medesima, in quanto la restituzione costituisce un atto dovuto e insuscettibile di essere sottoposto a condizione, salva la possibilità di convertire il sequestro</p>




per le altre finalità di legge o di sostituirlo con la confisca nei casi consentiti. È illegittimo, sebbene non abnorme, il provvedimento con cui il giudice che pronuncia decreto penale o sentenza di condanna disponga il dissequestro di beni subordinatamente all'effettuazione di determinati adempimenti (nella specie la bonifica dell'area, assoggettata a sequestro preventivo, interessata dal deposito di rifiuti, e lo smaltimento del materiale ivi stoccato), potendo unicamente ordinare la restituzione delle cose sequestrate ovvero disporre la confisca ovvero ancora decidere, su apposita istanza, di mantenere il sequestro a fini di garanzia conservativa (*Cassazione penale, sezione III, 10 giugno 2014, n. 28577*)

AMBIENTE E RISORSE




Articolo a pag. 72

IN APERTURA/ENERGIA. Efficienza: al via l'adeguamento alla normativa di settore europea - Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA; obbligo per le grandi imprese a eseguire una diagnosi energetica nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale; compilazione di un rapporto, da parte del GSE, contenente una valutazione globale a livello nazionale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del tele-riscaldamento/tele-raffreddamento efficienti; predisposizione da parte di ENEA, con la collaborazione delle ESCO e dei servizi energetici, delle associazioni dei consumatori e delle regioni, di un programma triennale di informazione e formazione; promozione dei contratti di rendimento energetico; istituzione del fondo nazionale per l'efficienza energetica. Queste sono solo alcune delle importantissime novità introdotte nell'ordinamento italiano in materia di efficienza energetica dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di recepimento della direttiva 2012/27/UE (cosiddetta "EED") e contestuale modifica e abrogazione di altre direttive. Il nuovo provvedimento è in vigore dal 19 luglio 2014.




Il caso a pag. 82

La confisca nei reati ambientali - Sulla fattispecie giuridica della "confisca" appare interessante capire quali rapporti ci siano con la disciplina della tutela ambientale, quindi tra le disposizioni generali disciplinate dall'art. 240, c.p., e quelle speciali di cui alla parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento a come incida sull'effettiva afflittività delle disposizioni in materia ambientale e se, in caso di estinzione del reato ambientale per prescrizione, sia possibile procedere comunque alla confisca.



Sintesi a pag. 86

Efficienza energetica - Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ha fornito, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge n. 96/2013, un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato nell'art. 3, con l'intento di rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia (art. 1). La prima parte della norma ha riguardato, pertanto, l'"efficienza nell'uso dell'energia" a cominciare dal compito demandato all'ENEA di elaborare una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, in modo da coinvolgere gli edifici, sia pubblici che privati (in *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 2014, n. 165).



Sintesi a pag. 89

Valutazione ambientale strategica - Il comunicato del Ministero dello Sviluppo economico ha dato notizia dell'avvio, ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14, D.Lgs. n. 152/2006, della consultazione per la procedura di valutazione ambientale strategica del «Programma operativo nazionale imprese e competitività 2014/2020», con deposito, per la consultazione, della proposta di Piano/programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica (in *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 2014, n. 168).